



APS – Associazione di Promozione Sociale

ONG – Organizzazione Non Governativa con status consultivo al Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite

**IN ITALIA, IN EUROPA, NEL MONDO**

Presidenza nazionale: 25133 Brescia - Via B. Castelli 4 - Tel. 030.2006951 - Fax 030.2099323



Sede di Roma: 00186 Roma - Via In Miranda 1 - Tel. 337.433306

[www.moica.it](http://www.moica.it)

[moicanazionale@moica.it](mailto:moicanazionale@moica.it)

Posta cert. [santina.gallinari@pec.it](mailto:santina.gallinari@pec.it)

## ASSICURAZIONE INAIL CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI

La polizza assicurativa contro gli infortuni domestici riconosce e valorizza la tutela assicurativa delle persone, donne o uomini, che svolgono, a titolo gratuito e senza vincolo di subordinazione, un'attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell'ambiente in cui dimorano, in modo abituale ed esclusivo.

Dal 1° marzo 2001 l'assicurazione è entrata in vigore e la gestione è affidata all' INAIL. Nell'anno 2006 l'assicurazione è stata estesa anche ai casi di infortunio mortale mentre la soglia di invalidità riconosciuta per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2007 è stata abbassata dal 33% al 27%.

Dal 1° gennaio 2019 è stata innalzata l'età per la tutela assicurativa da 65 anni a 67 anni, è stato abbassato il grado di inabilità permanente necessario per la costituzione della rendita dal 27% al 16%; è stata prevista la corresponsione della prestazione una tantum per i gradi di inabilità accertata compresi tra il 6% e il 15% e il riconoscimento dell'assegno per l'assistenza personale continuativa ai titolari di rendita con specifiche menomazioni (t.u. n. 1124 del 1965).

**E' obbligato** ad assicurarsi contro gli infortuni in ambito domestico chi:

- ha un'età compresa tra i 18 e i 67 anni compiuti a decorrere dal 1° gennaio 2020
- svolge il lavoro per la cura dei componenti della famiglia e della casa
- non è legata/o da vincoli di subordinazione
- presta lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo.

L'ambito domestico coincide con l'abitazione e le relative pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi) dove risiede il nucleo familiare dell'assicurato/o. Se l'immobile fa parte di un condominio, si considerano come ambito domestico anche le parti comuni (androne, scale, terrazzi, ecc.) Sono tutelate anche le residenze temporanee scelte per le vacanze, a condizione che si trovino nel territorio italiano. E', invece, escluso l'infortunio in itinere.

Matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, vincoli affettivi e coabitazione sono i criteri che definiscono il nucleo familiare rispetto ad altre esperienze di vita insieme.

In base ai requisiti assicurativi indicati, **si devono assicurare**, fermo restando lo svolgimento del lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo:

- le studentesse e gli studenti, anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla città di residenza e che si occupano dell'ambiente in cui abitano;
- coloro che, avendo già compiuto i 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia (ad esempio ragazze e ragazzi in attesa di prima occupazione);
- le titolari e i titolari di pensione, che non hanno superato i 67 anni;
- le cittadine e i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione;
- le lavoratrici e i lavoratori in mobilità, le lavoratrici e i lavoratori in cassa integrazione guadagni o beneficiari di prestazioni a carico dei Fondi di integrazione salariale, le lavoratrici e i lavoratori che percepiscono indennità di disoccupazione previste dalle leggi vigenti a seguito della perdita involontaria dell'occupazione;
- i soggetti che svolgono un'attività lavorativa che non copre l'intero anno (lavoratrici e lavoratori stagionali, temporanei, a tempo determinato); l'assicurazione, in questo caso, deve ricoprire solo i periodi in cui non è svolta attività lavorativa. Tuttavia, il premio assicurativo non è frazionabile e la quota va versata per intero, anche se la copertura assicurativa è valida solo nei periodi in cui non è svolta altra attività lavorativa.
- Nell'ambito di uno stesso nucleo familiare possono assicurarsi più persone

**E' escluso** dall'obbligo assicurativo:

- colei o colui che ha meno di 18 anni o, a decorrere dal 1° gennaio 2020, più di 67 anni
- le lavoratrici e i lavoratori socialmente utile (Lsu)
- le titolari e i titolari di una borsa lavoro
- le Iscritte e gli iscritti a un corso di formazione e/o a un tirocinio
- le lavoratrici e i lavoratori part time
- le e i religiosi

**Il premio assicurativo deve essere corrisposto entro il 31 gennaio di ogni anno** per avere la copertura assicurativa con decorrenza dal 1° gennaio e senza soluzione di continuità con l'anno precedente. **Se, invece, il pagamento è effettuato dopo il 31 gennaio l'assicurazione decorre dal giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento. Il premio è annuale e non è frazionabile. Dal 2019 l'importo è fissato in € 24,00 annui.**

E' esonerato dal pagamento del premio assicurativo contro gli infortuni in ambito domestico chi ha un reddito al di sotto di una determinata soglia. In tal caso **il premio è a carico dello Stato.**

In particolare, è escluso dal pagamento chi contemporaneamente:

- ha un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro annui
- fa parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro annui.

Chi possiede i requisiti di legge ma non paga l'assicurazione, è soggetto ad una **sanzione** da parte dell'INAIL, graduata in relazione al periodo di trasgressione e per un importo non superiore, comunque, all'equivalente del premio (24,00 euro).

Gli assicurati già iscritti che non ricevono la lettera dall'INAIL con l'avviso di pagamento pagoPA prestampato contenente i dati personali e l'indicazione dell'importo da versare, possono effettuare il pagamento tramite pagoPA sul sito dell'INAIL, di Poste Italiane s.p.a., delle banche e di altri prestatori di servizi (la lista è pubblicata su [www.pagopa.gov.it](http://www.pagopa.gov.it)) oppure in tutti gli uffici di Poste Italiane, in banca, al bancomat, presso le ricevitorie, i tabaccai e i supermercati abilitati al servizio, utilizzando contanti o carte oppure con addebito in conto corrente.

Dal **1° gennaio 2020** i soggetti in possesso dei requisiti assicurativi devono presentare all' INAIL la domanda di iscrizione **esclusivamente** in modalità telematica, anno 2020/21, attraverso il servizio online "Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento", disponibile per gli utenti in possesso delle credenziali dispositive.

Si accede ai servizi telematici messi a disposizione dall'Istituto su [www.inail.it](http://www.inail.it) esclusivamente tramite:

- credenziali di accesso dispositive rilasciate dall'Inail;
- credenziali di accesso dispositive rilasciate dall'Inps, che sono riconosciute anche dal sistema dell'Inail
- carta nazionale dei servizi (CNS);
- credenziali SPID.

Le **credenziali di accesso dispositive** rilasciate dall'INAIL possono essere chieste presentando l'apposito modulo "Utenti con credenziali dispositive" pubblicato sul portale con copia frontetero di un documento d'identità in corso di validità **presso** le sedi territoriali INAIL **oppure** attraverso il servizio telematico "Richiedi credenziali dispositive" disponibile sul sito [www.inail.it](http://www.inail.it) al percorso Accedi ai servizi online>Registrazione>Utente con credenziali dispositive.

Il pagamento del premio può essere effettuato online tramite apposito link al sistema pagoPA. Le persone per le quali il pagamento del premio è a carico dello Stato dal 1° gennaio 2020 devono iscriversi presentando domanda esclusivamente attraverso il servizio online "Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva".

Roma, 18/12/2020

Maria Amoroso  
Componente Comitato INAIL amministratore fondo L.493/99